



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°124 CSAT 05 del 29 ottobre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 29 ottobre 2019.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

APPELLI

Procedimento 8/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.C.R. CASTELLUCCESE Avverso sanzione sportiva perdita gara 0 - 3.
Campionato di Promozione regionale, gir. B – Gara Castellucce/Rocca di Caprileone del
06/10/2019 – C.U. n. 109 del 18/10/2019.

Con appello ritualmente proposto, la A.C.R. Castellucce impugna la sanzione sportiva indicata in epigrafe, chiedendone l'annullamento, con conseguente omologazione del risultato conseguito in campo.

L'appellante, in particolare, si duole della circostanza che il Giudice di prime cure abbia ritenuto insussistente il tesseramento del proprio calciatore Franco Francesco (n. 23/01/1997), partecipante alla suddetta gara, per l'effetto comminando le sanzioni all'uopo previste dalla normativa federale.

Riferisce l'appellante, in estrema sintesi, di essere incorsa, in sede di tesseramento, in un errore nell'individuazione dell'atleta da tesserare, avendo selezionato, nella piattaforma informatica all'uopo predisposta dalla L.N.D., un omonimo del calciatore di cui oggi si discute.

La società, infatti, ha stampato la richiesta di tesseramento del calciatore Franco Francesco, nato il 27/07/1991, al posto di quella riferita al calciatore Franco Francesco, nato il 23/01/1997.

Quest'ultimo, pertanto, avrebbe sottoscritto una richiesta di tesseramento non riconducibile alla sua persona, atteso che la stessa, nei campi prestampati, recava chiaramente una data di nascita riferita al diverso soggetto omonimo.

Per quanto emerge dagli atti, appare pacifico che il calciatore Franco Francesco, nato il 27/07/1991, non abbia inteso affatto tesserarsi per la corrente stagione sportiva con la società appellante, essendo peraltro ormai residente al di fuori del territorio regionale.

Appare altresì pacifico che la volontà della società appellante fosse quella di tesserare il diverso ed omonimo calciatore Franco Francesco, nato il 23/01/1997.

La suddetta ricostruzione fattuale, accolta anche dal Giudice sportivo, non è sindacata dall'appellante, potendosi quindi applicare la disciplina del codice di procedura civile in materia di fatti non contestati (art. 115 c.p.c.).

L'oggetto dell'odierno gravame, piuttosto, consiste nelle conseguenze giuridiche dei suddetti fatti.

Il Giudice di prime cure, sul punto, ha ritenuto che, in ipotesi del genere, “pur riconoscendo la buona fede della Società Castellucce, non può non emergere il formale mancato tesseramento [...] del proprio calciatore Franco Francesco (23/01/1997), con conseguente statuizione dell'irregolare svolgimento della gara stessa”.

L'odierna appellante, viceversa, ritiene che ricorra nel caso di specie “un mero errore materiale [...], che comunque non può inficiare l'effettiva sottoscrizione della lista di

tesseramento da parte del calciatore, classe 1997 [...] e dunque la sua regolare partecipazione alla gara in oggetto”.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento, dovendosi per l'effetto confermare la statuizione di prime cure.

In primo luogo, infatti, corre l'obbligo di precisare che la buona fede soggettiva dell'appellante, ossia l'ignoranza di essere incorsa in errore di identificazione del soggetto da tesserare, non può rilevare in alcun modo, derivando essa da negligenza inescusabile nel successivo controllo della richiesta di tesseramento elaborata dal sistema. Anche il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, peraltro, ha recentemente avuto modo di precisare, con sentenza 40/19, che la buona fede non esime dalle verifiche necessarie alla luce della normale diligenza.

Nel caso di specie, tanto la società, quanto l'atleta omonimo che ha effettivamente sottoscritto la richiesta, avrebbero agevolmente potuto verificare, in base al puro e semplice controllo della data di nascita prestampata, che la documentazione non poteva dirsi effettivamente riferibile al soggetto che si intendeva tesserare.

La suddetta negligenza, peraltro, appare vieppiù inescusabile alla luce del fatto che l'odierna appellante ammette sostanzialmente di essere stata a conoscenza della suddetta omonimia, stante la consapevolezza del grado di parentela esistente tra i calciatori (cugini) e la circostanza che entrambi siano stati, in tempi diversi, tesserati per la Società Castellucese.

In secondo luogo, essendosi escluso che la circostanza di essere stata in buona fede possa in alcun modo giovare alla società appellante, deve parimenti escludersi che il caso di specie possa essere qualificato come “mero errore materiale”.

L'odierna ipotesi, infatti, appare assimilabile alla fattispecie civilistica del contratto stipulato sotto falso nome, considerato che, a fronte di un modulo di tesseramento intestato al calciatore Franco Francesco, n. 27/07/1991, la sottoscrizione del modulo stesso e la reale volontà di tesserarsi è riconducibile al solo e diverso calciatore Franco Francesco, n. 23/01/1997.

In questo caso, orbene, a prescindere dalla buona fede del sottoscrittore (lo si ripete, comunque derivante da negligenza inescusabile), appare evidente che alcun tesseramento possa dirsi giuridicamente venuto ad esistenza; ed invero, risulta ex actis che il calciatore Franco Francesco, n. 27/07/1991, non ha mai inteso tesserarsi, mentre la volontà negoziale dell'omonimo Franco Francesco, n. 23/01/1997, non si evince affatto dal modulo di tesseramento erroneamente sottoscritto, recante diverse generalità, con la conseguenza che si ricadrebbe inesorabilmente in un'ipotesi di nullità del vincolo negoziale, ex art. 1418, comma 2, c.c., per mancanza di un elemento essenziale quale è l'accordo delle parti, mai realmente formatosi, stante l'impossibilità di individuare univocamente l'identità dell'atleta effettivamente aspirante al tesseramento (in tema, ad esempio, vedasi Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2016, n. 22891).

Per le suddette ragioni, di conseguenza, la statuizione di prime cure appare immune da vizi logici e giuridici, dovendosi tanto ribadire l'irregolare partecipazione alla gara del Franco Francesco, n. 23/01/1997, non regolarmente tesserato per la società appellante, quanto la corretta irrogazione delle sanzioni inflitte in prime cure, ai sensi dell'art. 10, comma 6, C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Relatore

Avv. Davide Giovanni Pintus

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI